

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XII.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 OTTOBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPPA

INDICE

	PAG.	PAG.
Sull'ordine dei lavori:		
PRESIDENTE	101, 103	
FARALLI	102, 103	
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	102, 103	
FOA	102	
DOSI	102	
GIOLITTI	103	
Proposta di legge (Rinvio della discussione):		
DI STEFANO GENOVA e VILLELLI: Norme sul commercio delle paste alimentari. (857)	103	
PRESIDENTE	103, 104	
CIBOTTO, <i>Relatore</i>	103, 104	
GIOLITTI	104	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington. (<i>Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>). (1059)	104	
PRESIDENTE	104, 105, 107	
LARUSSA, <i>Relatore</i>	104, 105	
FARALLI	105	
TONETTI	106	
TREVES, <i>Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>	106	
FOA	106	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane. (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>). (1073)	107	
PRESIDENTE	107	
PEDINI, <i>Relatore</i>	107	
TREVES, <i>Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>	107	
FOA	107	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Publicazione degli elenchi dei protesti cambiari. (1093)	108	
PRESIDENTE	108, 109, 111, 112, 113	
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	108, 110, 111, 112	
RAPELLI	109, 112	
DOSI	109	
ZERBI	110, 111, 112	
FAILLA	110, 112	
DI PRISCO	110	
BONINO	110, 112	
FALETTI	111	
LOMBARDI RUGGERO	111, 113	
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio</i>	111	
MARZOTTO	112	
FERRARIO CELESTINO	113	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	113	

La seduta comincia alle 9.40.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Faralli ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

FARALLI. Nella precedente legislatura, in sede di riunione delle Commissioni, potevamo chiedere e chiedevamo, ai Ministri presenti, dichiarazioni o chiarimenti su determinati problemi che non si portavano alla nostra discussione.

In questa legislatura è divenuto molto più difficile rivolgere queste richieste ai Ministri in seduta, perché normalmente essi non sono presenti alle nostre discussioni.

Noi quindi desideriamo innanzi tutto, che, il Ministro dell'industria intervenga ad una seduta della Commissione per precisare l'attuale posizione dell'inchiesta Giacchi sull'I. R. I., della quale non abbiamo ancora conoscenza, quantunque tutti fuori di qui ne parlino. La Commissione ancora non conosce la relazione e, soprattutto, non conosce ancora il pensiero del Governo a questo riguardo. Chiediamo che il Ministro dell'industria ci chiarisca l'attuale posizione dell'I. R. I. soprattutto in relazione alla mozione che la Camera ha approvato con un voto di larga maggioranza, a proposito del distacco dell'I. R. I. dalla Confindustria.

In secondo luogo ricordiamo che nel nostro paese esiste una crisi molto seria e grave di un settore produttivo di grande importanza, quello della canapa. Noi domandiamo alla Presidenza della Commissione di chiedere al Ministro dell'industria quale è l'attuale situazione del Consorzio canapa.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. È competenza del Ministero dell'agricoltura.

FARALLI. Della famosa commissione nominata a suo tempo dal Ministro dell'industria, quando io ero Sottosegretario di Stato, non si è saputo più niente. Ad ogni modo, anche se la canapa è un prodotto agrario, noi la guardiamo nei suoi riflessi industriali ed è questo che ci interessa.

Ora faccio presente che, mentre prima del 1940, in Italia, producevamo un milione e 200 mila quintali di canapa, oggi la produzione è ridotta a circa 200 mila quintali.

Desideriamo anche conoscere dal Ministro quale è la funzione del Consorzio canapa e quali riflessi essa ha nella produzione industriale, poiché l'industria della canapa sta subendo una crisi molto seria e molto grave.

Infine, nel Paese si avverte oggi una grave carenza di cemento. Mentre il nostro Governo opportunamente sta lanciando dei piani di costruzione di case, nel paese aumenta la carenza del cemento. Il Ministero dell'industria è in grado di chiarirci le ragioni per le quali questa carenza diventa sempre più

viva e pericolosa? Si tratta di una speculazione, come pare che sia, oppure si tratta di lacune produttivistiche? Se si tratta di lacune produttivistiche, chiediamo al Ministro dell'industria perché ha consentito all'I. R. I. di alienare due stabilimenti che producevano il cemento. Se invece si tratta di speculazione, chiediamo al Governo che ci dica le ragioni per le quali è consentita questa speculazione o quali sono i provvedimenti che esso intende prendere per evitarla, o almeno per impedire che continui e si allarghi.

Questi sono i tre punti su cui richiamo l'attenzione dell'onorevole Presidente, pregandolo di voler chiedere al Ministro dell'industria quando potrà fornire i chiarimenti che abbiamo richiesto.

FOA. Se la Commissione è d'accordo sulla proposta del collega Faralli, il quale del resto chiede una cosa prevista dal regolamento, desidero che il Ministro dell'industria venga informato sulla opportunità di dare alla Commissione anche dei ragguagli relativi alla situazione degli idrocarburi.

È stato presentato il disegno di legge n. 446. Vorrei sapere quale è la posizione del Governo rispetto a questo disegno di legge, se cioè esso insiste sulla attuale formulazione o ha qualche osservazione in proposito. La legge istituzionale dell'E. N. I. prevede, entro il 30 settembre di quest'anno, la presentazione del bilancio al Parlamento. Sono già passati 15 giorni dal termine e la presentazione non è avvenuta.

Vogliamo quindi sapere se il Ministero intende dare comunicazione al Parlamento del bilancio dell'E. N. I. e farlo discutere.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Trasmetterò la richiesta al Ministro dell'industria.

DOSI. Per quanto riguarda la relazione Giacchi, mi pare che la richiesta del collega Faralli sia intempestiva, perché i lavori della commissione non sono esauriti e le pubblicazioni fatte da alcuni giornali sono anticipazioni, non conclusioni. Pertanto la richiesta dell'onorevole collega avrà ragione di essere quando saranno esauriti i lavori della commissione.

Invece, circa il problema della canapa e il funzionamento del consorzio, indubbiamente la situazione è diventata estremamente grave nel nostro paese e alla gravità di questa situazione non credo che sia estraneo il funzionamento del consorzio. Ci sono riflessi industriali evidenti.

Quindi la competenza della nostra Commissione ad esaminare questo problema non può

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

essere discussa. Aggiungerei anzi che bisognerebbe associare in questo esame anche il settore serico, per il quale si verifica una situazione analoga.

Pertanto, se questo esame potrà essere possibile e se il Ministro potrà esporre la situazione del settore canapa, mi auguro che voglia estendere la sua esposizione anche al settore serico.

GIOLITTI. Io non concordo con quanto ha detto il collega Dosi circa la relazione Giacchi, perchè sta di fatto che una parte di questa relazione è stata pubblicata.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Effettivamente esiste una relazione dattilografata, ma è una relazione del presidente della commissione nominata per l'esame dello statuto dell'I. R. I. Per la precisione, rilevo che non è stata mai nominata una commissione d'inchiesta, bensì una commissione per la riforma dello statuto dell'I. R. I.

Ora il presidente ha fatto una sua relazione. Questa relazione, prima di essere esaminata dalla commissione, non è ancora una relazione ufficiale. Praticamente noi non abbiamo di essa che una conoscenza del tutto privata, perchè il presidente ha ritenuto opportuno di darne comunicazione ma per noi essa non ha carattere ufficiale fintantochè la commissione, che a suo tempo venne nominata dal ministro Malvestiti, non l'avrà esaminata e fatta propria. Quando la commissione l'avrà fatta propria o modificata, allora verrà sottoposta all'esame del Governo. E in quella occasione il Governo potrà esprimere il proprio giudizio.

Oggi, quindi, mi pare che la richiesta sia prematura. Per queste ragioni io chiederò al Ministro se intende dare i chiarimenti richiesti, ma ritengo che non sia possibile.

FARALLI. Debbo innanzi tutto chiarire la ragione per la quale noi desideriamo la presenza del Ministro. Si tratta soltanto di dare un carattere particolare a quella riunione. È ovvio che il rappresentante del Governo qui presente ci potrebbe dare sempre dei chiarimenti. Senonché i chiarimenti esposti ora dal Sottosegretario ci portano subito alla discussione. Infatti io contesto quanto ha detto l'onorevole Battista, non nella esattezza delle sue osservazioni circa la relazione Giacchi, ma perchè in questa aula il Ministro dell'industria, esattamente un anno fa, ha assunto l'impegno categorico e tassativo di riferire entro tre mesi, alla Commissione, per lo meno sull'esito di questa inchiesta. Ora, se il presidente — me lo deve consentire il rappresentante del Governo — ha già fatto la sua relazione da mesi....

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non da mesi!

FARALLI. Quando abbiamo discusso il problema I. R. I. alla Camera, c'era già la relazione Giacchi. Non era ancora pubblicata, ma c'era già una intervista Giacchi. Comunque questa commissione famosa avrebbe dovuto riferire al Governo entro tre mesi. È trascorso un anno. Perché non interviene il Governo a sollecitare la commissione? Se aspettiamo che la commissione si riunisca per esaminare e approvare la relazione del presidente, passerà ancora un anno; poi il Governo impiegherà altri due anni per esaminarla, e arriveremo alle prossime elezioni senza saperne ancora niente.

Ecco la ragione per la quale ho detto che ci interessava la presenza del Ministro, per potere, in quella occasione e in quella riunione, discutere largamente e profondamente il problema.

Rinnovo quindi la mia preghiera rivolta al Presidente, alla quale si unisce in questo momento anche l'istanza di sollecitare le conclusioni di quella famosa commissione.

PRESIDENTE. Provvederò a comunicare al Ministro queste richieste.

Discussione e rinvio della proposta di legge di iniziativa dei deputati Di Stefano Genova e Villelli: Norme sul commercio delle paste alimentari. (857).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Di Stefano Genova e Villelli, concernente norme sul commercio delle paste alimentari.

Il relatore, onorevole Cibotto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CIBOTTO, *Relatore*. Propongo che l'esame di questa proposta di legge venga rinviato, perchè mi consta che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità ha in corso l'esame di uno schema di disegno di legge che dovrebbe provvedere alla regolamentazione organica della produzione e del commercio delle farine e perchè, così come è formulata, la proposta di legge mi pare troppo empirica. Essa non dice, infatti, da chi deve essere esercitata la sorveglianza, non dice se si deve creare una nuova polizia oppure un corpo di ispettori e, in caso che si crei qualche ente che provveda a questa sorveglianza, da chi dipenderà, chi provvederà alle spese. La proposta di legge non risponde a tutto questo.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

Oltre a ciò, ripeto, la materia è all'esame dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità e sarebbe bene attendere che esso formuli il suo pensiero.

Ciò premesso, propongo di rinviare l'esame di questo provvedimento a quando ci potrà essere una nuova formulazione da parte dell'organo governativo che attualmente sta studiando la questione.

PRESIDENTE. La I Commissione è stata richiesta del parere, ma non l'ha ancora trasmesso.

GIOLITTI. In linea di principio, il criterio proposto dal relatore non può essere accettato, altrimenti con la semplice notizia dello studio da parte di una amministrazione ministeriale di una qualsiasi questione, si potrebbe sempre bloccare qualsiasi iniziativa parlamentare. Il Governo, di fronte a una proposta di legge, se ha delle sue idee concrete, può, in sede di discussione, far presentare da un deputato della maggioranza degli emendamenti; ma non può, attraverso la notizia data dal relatore, su una proposta addirittura allo studio, bloccare l'iniziativa parlamentare.

Se il Governo chiede un breve rinvio della discussione, per essere in grado di potere presentare una serie di emendamenti organici che costituiscano di fatto un controprogetto, si può accettare; ma non credo che la Commissione legislativa possa accettare una condizione di questo genere, la quale lede l'iniziativa parlamentare, che noi dobbiamo difendere come prerogativa essenziale della nostra attività.

PRESIDENTE. A me non pare che la proposta del relatore leda l'iniziativa parlamentare. L'onorevole Cibotto ha detto che la proposta di legge non è perfetta e darebbe luogo ad inconvenienti; ha aggiunto che, a quanto gli consta, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità sta studiando qualche cosa in proposito. L'iniziativa parlamentare, quindi, non è bloccata; tanto è vero che la prima proposta messa all'ordine del giorno in sede legislativa è proprio questa. Non è la prima volta che si rinvia la discussione di un provvedimento, per integrarne lo studio.

CIBOTTO, *Relatore*. Le ragioni per le quali propongo il rinvio sono due: la prima consiste nel semplicismo col quale è stata formulata la proposta di legge, per cui chiedo il rinvio affinché i proponenti abbiano a completarla. Questo è il motivo principale. In linea subordinata ho fatto presente che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità sta studiando la materia.

GIOLITTI. In questo senso, possiamo aderire alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Dopo questi chiarimenti, se non vi sono obiezioni, ritengo che la discussione di questa proposta di legge possa essere rinviata.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington. (1059). (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington. Il disegno di legge è stato già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Larussa, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LARUSSA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda la specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'ambasciata italiana a Washington, ed è stato già approvato dalla Commissione dell'industria del Senato nella seduta del 15 luglio scorso. Tale Delegazione è stata costituita in base al decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, che contempla gli accordi di cooperazione e assistenza tra Governo italiano e Governo degli Stati Uniti, accordi che furono conclusi a Roma il 28 giugno 1948.

Di rilievo non c'è che l'articolo 3, il quale crea in seno a tale Delegazione, una « Delegazione tecnica italiana - sezione acquisti », la quale, su richiesta di enti pubblici e privati, può fungere da agente relativamente ad acquisti da effettuarsi in base agli accordi e piani di cooperazione economica e militare, ad acquisti delle riserve, previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, a tutti gli altri acquisti di carattere eccezionale, da parte dello Stato, di materie prime e prodotti essenziali per assicurare l'approvvigionamento del paese.

Tale Delegazione ha un capo e un vice-capo, che vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica e che, di regola, vengono scelti nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. La Delegazione è alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero, ed è sotto la vigilanza del Ministero del tesoro.

Da parte mia, non c'è alcuna osservazione da fare.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FARALLI. Per quanto riguarda lo stanziamento, vorrei sapere a che cosa si riferisce il capitolo n. 486 del bilancio del Ministero del tesoro.

LARUSSA, *Relatore*. L'articolo 7 dice che per i servizi prestati a norma dell'articolo 1 gli enti gestori sono tenuti a corrispondere un compenso non superiore all'uno per cento del valore delle merci acquistate e tali somme saranno versate in apposito capitolo del bilancio delle entrate dello Stato.

FARALLI. Domando a chi vengono tolti, con questo disegno di legge, i 200 milioni. Quale spesa prevede il capitolo n. 486 del Ministero del tesoro, sul quale viene imputata questa uscita?

LARUSSA, *Relatore*. Praticamente il Tesoro stanziava questi 200 milioni perché la Delegazione funzioni. Ma i fondi vengono attinti anche da quella percentuale che gli enti gestori versano in base agli acquisti. Questi fondi vengono poi iscritti nel bilancio dello Stato e il Ministero del commercio con l'estero, di volta in volta, determina la percentuale, che non può essere superiore all'1 per cento.

FARALLI. Debbo dichiarare che, secondo noi, questo disegno di legge, che si presenta con molta apparente semplicità, ha, in realtà, una sostanza che merita di essere esaminata più a fondo.

Prima di tutto osserviamo che a noi non sembrava ci fosse proprio la necessità di regolamentare con una legge questa Delegazione, a quasi dieci anni di distanza dalla sua costituzione, tenuto presente che la esigenza del nostro paese di effettuare acquisti negli Stati Uniti è sensibilmente diminuita. Basta pensare al grano, al carbone, alle navi, al petrolio. Evidentemente di questi quattro elementi, che sono fondamentali nella nostra vita economica e produttivistica, oggi negli Stati Uniti se ne fa un acquisto relativamente limitato, poiché, fortunatamente, ci troviamo in condizioni di sopperire alle nostre esigenze. Quindi, se non si è sentito il bisogno di creare una apposita regolamentazione per questa Delegazione dal 1948 a oggi, domando perché si senta oggi il bisogno di farlo con una legge che prevede una spesa di 200 milioni e anche più, dato che, secondo le esigenze, viene previsto che altri fondi possano essere reperiti.

PRESIDENTE. Lei preferirebbe che non fosse regolata? È meglio regolarla.

FARALLI. Ma non sappiamo che cosa ha fatto questa Delegazione nei dieci anni trascorsi!

LARUSSA, *Relatore*. L'articolo 9 stabilisce che deve essere presentato un rendiconto.

FARALLI. Ci si dia prima un rendiconto e quando avremo esaminato la gestione di questi dieci anni, vedremo se vale la pena o meno di fare una legge speciale per questa Delegazione che, allo stato delle cose, non ha più ragione di essere negli Stati Uniti.

Per conseguenza, noi dell'opposizione proponiamo che la legge venga rimessa all'Assemblea per la discussione.

LARUSSA, *Relatore*. Contrariamente a quello che ha detto il collega Faralli, ritengo che la legge sia necessaria anche perché questa Delegazione, che ha già funzionato per tanti anni, possa avere una regolamentazione.

FARALLI. Noi chiediamo la discussione in Assemblea anche perché riteniamo che questa Delegazione non debba operare soltanto negli Stati Uniti, ma in tutti i paesi con i quali siamo in rapporti economici. E questo lo proporremo in Assemblea.

LARUSSA, *Relatore*. Questa Delegazione scaturisce dal decreto legislativo 2 giugno 1946 e dalla legge dell'agosto 1948, relativi agli accordi di cooperazione e di assistenza tra i Governi degli Stati Uniti e dell'Italia. Quindi è una legge *ad hoc*.

Ora richiamo l'attenzione dell'onorevole Faralli sull'articolo 9, il quale stabilisce: « Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario la Sezione autonoma presenterà al Ministero del tesoro apposito rendiconto delle operazioni effettuate sul fondo di cui al precedente comma ». Quindi ci sono tutti gli elementi che possono tranquillizzare l'onorevole Faralli e tutte le garanzie che richiede la legge.

Pertanto non posso che confermare quanto ho già detto.

FARALLI. Non insisterò, allora, nella mia precedente proposta che, però, sostituisco con la seguente: rinviare la discussione del disegno di legge a quando la Commissione sarà in possesso dei documenti relativi alla gestione precedente, che invece la Delegazione dovrebbe mandare dopo tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Noi vogliamo esaminare prima questi documenti, non dopo. A me, per esempio, risulta che i rappresentanti della Corte dei conti, che sono andati a New York per esercitare il controllo, sono stati messi alla porta.

PRESIDENTE. La discussione potrebbe essere rinviata in attesa di questi documenti.

TONETTI. A conferma di quanto ha detto l'onorevole Faralli, dobbiamo considerare che finora non abbiamo alcuna informazione in proposito e che non possiamo giudicare se questa Delegazione è o non è utile. È assurdo approvare una legge prima di avere quella relazione che sarebbe promessa per tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge. Verremmo a dare un regolamento a questa Delegazione, senza sapere quello che ha fatto.

Tanto più che, allo stato delle notizie che abbiamo, sembrerebbe che questa sia, se non l'unica, una delle pochissime delegazioni di tal genere esistenti negli Stati Uniti d'America. Possiamo perciò anche avere il dubbio che serva agli interessi economici degli Stati Uniti, anziché ai nostri. Pare — perché non abbiamo una relazione — che questo ufficio-acquisti si occupi in modo particolare dei prodotti agricoli e sappiamo quale crisi vi sia per il grano negli Stati Uniti.

È perciò ragionevole la richiesta di sospendere l'approvazione di questo disegno di legge per il mantenimento e il regolamento della Delegazione, fino a quando tutti noi non avremo potuto prendere cognizione dell'attività da essa svolta, in base a una relazione che oggi non abbiamo e che perciò non ci mette in condizione di giudicare.

TREVES, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. La situazione di fatto è data dall'esistenza di questa Delegazione da dieci anni senza una regolamentazione. Il Governo si è preoccupato di questa situazione. Infatti il primo disegno di legge presentato al Consiglio dei Ministri è del 1949; per varie ragioni esso non venne alla Camera fino al 1952; la Camera fu poi sciolta nel 1953, quindi il disegno di legge decadde. Non si può, perciò, dire che la questione venga presentata oggi da un momento all'altro come una sanatoria del passato, come sembra che i colleghi Faralli e Tonetti abbiano potuto reputare. Mi sembra, anzi, che il provvedimento si imponga proprio per le ragioni esposte dagli onorevoli Faralli e Tonetti, per far cessare cioè quella situazione non regolamentare e non giuridica in cui si è venuta a trovare di fatto per dieci anni questa Delegazione.

Senza entrare nel merito, mi pare che questo provvedimento dovrebbe essere desiderato anche da coloro che dissentono dall'impostazione che noi diamo ad esso, perché in questo modo è più facile sia il controllo, sia, eventualmente, la soppressione della medesima Delegazione tecnica italiana. Gli articoli di questo regolamento rendono molto più facile alla Commissione di provo-

care dal Governo certi provvedimenti, che altrimenti non potrebbero ottenersi. La Delegazione potrebbe continuare per altri venti anni, in teoria, senza avere alcuna regolamentazione, se non venisse introdotta una legislazione che la controlli.

Esistono determinate entrate che sono andate a formare i fondi della Delegazione. Si sa benissimo quali sono i fondi con cui la Delegazione ha agito fino adesso. Il fatto che ora si regolarizzi e, soprattutto, si distingua in due branche l'attività della Delegazione, una che riguarda gli acquisti, l'altra la programmazione, mi pare che vada incontro al punto di vista esposto dall'onorevole Faralli e dall'onorevole Tonetti. Se negli ultimi anni la sezione acquisti ha avuto un minor rilievo e in avvenire, per quello che si può presumere, avrà un rilievo anche minore, — a parte il fatto che la Delegazione continuerà a svolgere la sua opera secondo le necessità imposte dalle circostanze per un tempo inapprezzabile, ma che si potrebbe estendere per parecchi anni — essa rimane indipendente dall'altra, cioè dalla sezione della programmazione e pianificazione dei nostri rapporti economici con quelle zone. Le due attività sono distinte negli articoli della legge e si potrà sopprimere facilmente l'una o l'altra delle due attività.

Io potrei riferire rapidamente alla Commissione tutto quello che la Delegazione tecnica ha fatto in questi anni, indipendentemente dagli acquisti, per la programmazione economica, occupandosi specialmente dei programmi di importazione disposti dal Governo, dei noli, del riconoscimento delle esigenze della nostra economia, dello sviluppo della programmazione, ecc.

Per quanto riguarda la parte finanziaria della nostra Delegazione tecnica, noi sappiamo che le sue esigenze sono di circa 300 milioni annui. 200 milioni vengono tratti dal capitolo n. 486 del bilancio del Ministero del tesoro; altri 100 milioni, che si stimano necessari, vengono coperti con quel tasso dell'1 per cento versato dagli enti gestori. Infatti, prendendo come base le operazioni fatte negli ultimi due anni, credo di poter dire alla Commissione che, calcolando in 0,75 per cento il tasso pagato dai gestori, si arriverebbe a 117 milioni circa. Mi pare quindi che anche coloro che si preoccupano maggiormente della legalità, dovrebbero esprimere parere favorevole e accettare che esista una regolamentazione giuridica.

FOA. Il rappresentante del Governo ha fornito delle indicazioni interessanti. Queste

però confermano la necessità di avere una documentazione esauriente sull'attività della Delegazione. Per esempio, non è chiaro come venga armonizzata l'attività della Delegazione stessa presso le autorità americane con l'attività della delegazione americana in Italia. Sembrerebbe che vi fosse un duplicato.

In secondo luogo, quella che a me rimane poco chiara, e che potrebbe risultare da una relazione, è l'attività pregressa della Delegazione. Mentre d'altra parte ci togliamo ogni facoltà di giudicare ulteriormente circa la sua attività.

Credo che la precedente proposta del collega Faralli, di ridiscutere tutte queste questioni sulla base di una documentazione che ci indichi che cosa ha fatto la Delegazione negli anni passati, ci consentirebbe di arrivare rapidamente ad una soluzione in un senso o nell'altro; mentre oggi dovremmo dare una disciplina a un istituto di cui non conosciamo l'attività se non attraverso le informazioni individuali che siamo riusciti a ottenere.

Ringraziamo quindi l'onorevole Sottosegretario, ma insistiamo nel chiedere una relazione completa.

TREVES, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Io mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo che la discussione di questo disegno di legge possa essere rinviata a dopo che la Commissione sia in possesso della documentazione richiesta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane. (1073). (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Poiché, per giustificato motivo, è assente il relatore, onorevole De' Cocci, prego l'onorevole Pedini di riferire.

PEDINI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame mira sostanzialmente a dare al Ministero del commercio con l'estero delle direttive per l'erogazione dei fondi per lo sviluppo dell'esportazione.

Il disegno di legge è stato approvato dal Senato. Non credo, quindi, che debba esserne rimandata ulteriormente l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TREVES, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. In seguito ad un emendamento del senatore Moro, il Senato ha sostituito la parola « spese » con l'altra « contributi », nelle denominazioni dei capitoli nn. 42 e 43 del bilancio del Ministero per il commercio con l'estero.

Dalla modifica suddetta è sorto un problema meramente formale. Non c'è nessuno spostamento di capitoli né mutamento di articoli di bilancio; ma, essendo stata introdotta la dizione « contributi », per il regolamento sulla contabilità generale dello Stato bisogna che a questo mutamento di parola segua una legge sostanziale per autorizzare l'erogazione dei contributi. Per le spese si provvede, secondo la legislazione normale dello Stato, con i giustificativi e con le pezze d'appoggio. Trattandosi di contributi, ci vuole invece una legge che legittimi il Ministero del commercio con l'estero ad erogare i contributi stessi. Ma non c'è nessuno spostamento di capitoli di bilancio.

PRESIDENTE. A quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario, provvede appunto l'articolo 2.

FOA. Noi voteremo questo disegno di legge, auspicando però che questi contributi siano erogati al di fuori di ogni discriminazione di aree. Perché vi sono state delle importanti fiere e mostre estere, alle quali il nostro Governo ha deciso di non partecipare, perché si trovavano in una certa area che non corrispondeva in quel momento alle sue direttive. Noi, votando il disegno di legge, intendiamo che queste iniziative si debbano sviluppare in tutte le aree del mondo, senza discriminazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato a concedere contributi ad Istituti, Enti e Associazioni per l'organizzazione di mostre all'estero, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere, per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con

l'estero nonché per la redazione e la stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero.

(È approvato).

ART. 2.

I contributi di cui al precedente articolo 1 saranno concessi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero entro i limiti dei fondi assegnati ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Agli Istituti ed Enti interessati potrà essere corrisposta immediatamente una somma pari ai due terzi del contributo concesso, mentre l'altro terzo sarà corrisposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali è stata disposta la concessione del contributo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari. (1093).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.

La III Commissione (Giustizia) ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Il relatore, onorevole Alessandrini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Questo disegno di legge ha la finalità di disciplinare la pubblicità relativa agli elenchi dei protesti cambiari. È un provvedimento quanto mai utile, perché in materia di pubblicazione di protesti cambiari si sono manifestati molti abusi, che hanno turbato notevolmente l'ambiente commerciale, industriale e bancario.

Se la pubblicazione di questi protesti, ai quali le banche e i commercianti in genere si riferiscono per valutare il potenziale delle ditte, non è esatta e precisa, possono verificarsi situazioni incresciose, come quella di un commerciante che si vede pubblicare il protesto di un effetto non giuridicamente classificato tra quelli che debbono essere compresi nell'elenco da conservarsi nelle cancellerie dei tribunali e da mettersi a disposizione del pubblico.

Esiste una disciplina della materia agli effetti giuridici da parte del Ministero di grazia e giustizia, ma non esiste una disciplina che

regoli la pubblicazione di questi elenchi. Seguendo una prassi che risale alla pubblicazione del primo Codice commerciale del 1882, il Ministero di grazia e giustizia con delle circolari successive ha stabilito che gli elenchi di tutti i protesti cambiari, sia quelli delle cambiali propriamente dette, sia quelli delle tratte, dovessero essere conservati. Quelli delle cambiali, però, possono essere posti a disposizione del pubblico e possono essere anche rilasciati dei certificati relativi ai protesti iscritti, mentre gli elenchi delle tratte non sono a disposizione del pubblico.

Si sono verificati degli abusi, dovuti a pubblicazioni incomplete, talvolta dipendenti anche da cattiva intenzione. Fu anche lamentata sovente la esclusione dalla pubblicazione degli elenchi di protesti cambiari, per sollecitazione degli interessati e dietro pagamento.

Da questi elementi è facile dedurre come una disciplina sia assolutamente necessaria per togliere gli abusi e per disciplinare un settore particolarmente interessante della vita economica del nostro paese.

Il disegno di legge, a mio giudizio, risponde appieno alle aspettative degli ambienti interessati.

Per entrare nel merito del provvedimento, dirò che l'articolo 1 stabilisce che la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari può essere fatta soltanto dalle Camere di commercio; e cioè che il bollettino ufficiale dei protesti deve essere pubblicato dalle Camere di commercio.

Questo articolo però non pone limiti e non prevede sanzioni contro una eventuale pubblicazione privata. In proposito ho preparato un emendamento, che sottoporro alla Commissione alla fine della mia relazione.

L'articolo 2, integrando l'articolo 13 del decreto 16 marzo 1942, n. 267, che disciplina il fallimento, stabilisce che i pubblici ufficiali abilitati a levare i protesti cambiari e i procuratori del registro devono trasmettere entro i giorni 7 e il 22 di ogni mese gli elenchi dei protesti al presidente del tribunale competente, elenchi dai quali verrà tratta la pubblicazione ufficiale.

L'articolo 3 stabilisce che le camere di commercio di ogni provincia devono avere dal tribunale l'elenco entro una determinata data, per poter procedere entro il 15 e il 30 di ogni mese alla pubblicazione del bollettino ufficiale.

Infine l'articolo 4 disciplina la presentazione, da parte dei pubblici ufficiali e dei procuratori del registro, dell'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiale e delle dichiarazioni di rifiuto d'accettazione delle medesime; nonché la compilazione e la con-

servazione di questi elenchi presso i tribunali. Dell'elenco non può essere data conoscenza al pubblico, trattandosi di cambiali tratte, cioè di documenti che non hanno tutti i requisiti fondamentali e necessari della cambiale.

Deve rilevarsi, purtroppo, che l'uso della tratta ha spesso dato luogo a gravi inconvenienti. Emesse abusivamente da parte di taluni commercianti poco scrupolosi e cadute in protesto hanno esposto dei trattari onesti, che hanno rifiutato una tratta per giustificato motivo, all'infamia di vedersi, sia pure per errore, compresi fra i debitori cambiari insolventi.

L'emendamento aggiuntivo da inserirsi alla fine dell'articolo 1, che proporrei alla Commissione, è il seguente:

« Chiunque intenda diffondere notizie relative a protesti cambiari, deve riferirsi a quanto pubblicato nell'elenco ufficiale. Ogni infrazione sarà punita con il sequestro della pubblicazione ».

Questo permetterà a chiunque di dare notizia dei protesti levati; chi volesse fare, per esempio, una pubblicazione generale dei protesti levati in tutto il paese, sarebbe libero di farlo; ma dovrà desumere i dati soltanto dalle pubblicazioni ufficiali dopo la loro uscita e non in anticipo desumendo i dati direttamente dai documenti conservati nelle cancellerie dei Tribunali. Si eviteranno così errori ed abusi.

Se la Commissione non intendesse approvare questo emendamento aggiuntivo, si dovrebbe introdurre nel primo comma dell'articolo 1, dopo la parola « provvedono », la parola « soltanto ». Ma una sanzione dovrebbe esserci in ogni caso, altrimenti la disposizione avrebbe una efficacia relativa. Secondo me, si deve impedire, anzitutto, che la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari da parte di privati avvenga prima della pubblicazione ufficiale e, in secondo luogo, che qualsiasi pubblicazione ometta di riferirsi agli elenchi ufficiali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAPELLI. A mio parere bisogna stabilire che la pubblicazione degli elenchi è fatta soltanto dalle camere di commercio, perché bisogna far scomparire tutte quelle pubblicazioni che si fanno sotto vari titoli, le quali, specialmente nei centri minori, si prestano a vergognose speculazioni. Qualche volta queste pubblicazioni non vivono sugli abbonamenti, ma su delle forme di piccolo ricatto.

C'è anche il problema del disordine in cui vengono pubblicati questi elenchi dei protesti. Il fatto che i protesti possono essere elevati sia dai notai, sia da altri pubblici ufficiali, costringe spesso a delle interpolazioni, che creano confusione. Bisogna giungere ad una pubblicazione sistematica, fatta per ordine alfabetico e per categorie merceologiche, per la comodità e sicurezza di chi la consulta.

Questo sistema si rende indispensabile specialmente in seguito alle numerose sigle che sorgono per le società a responsabilità limitata.

Pertanto, insisto perché la pubblicazione sia fatta soltanto dalle Camere di commercio e sia a disposizione di tutti. Chi vuol fare delle pubblicazioni private, deve desumerne i dati dalla pubblicazione della Camera di commercio. Tutto ciò servirà ad una moralizzazione nel campo commerciale e ad agevolare il fido commerciale.

Inoltre nell'elenco dei protesti si dovrebbe tener conto di chi è veramente commerciante e di chi non lo è. È molto diffusa oggi la vendita a rate; quindi l'operaio che avrà comprato una radio a rate, dovrebbe figurare soltanto nell'elenco alfabetico, mentre nella categoria merceologica dovranno figurare i commercianti. In caso, eventuali omonimie potrebbero danneggiare il commerciante.

Bisogna insomma arrivare ad una maggiore serietà nella tenuta di questi elenchi. Insisto, anche ai fini statistici, perché le camere di commercio, industria e agricoltura si attrezzino per compilare i bollettini con un largo criterio di classificazione, affinché essi siano uno strumento valido ai fini del fido commerciale.

PRESIDENTE. Quello che possiamo stabilire è che ci sia una pubblicazione ufficiale della camera di commercio, che comprenda tutto. Ma come possiamo impedire che un giornale dia notizie di dissesti che sono avvenuti e che interessano il suo centro o la sua provincia?

RAPELLI. Lo farà dopo la pubblicazione ufficiale.

PRESIDENTE. Infatti questo dice il comma aggiuntivo proposto dal relatore, che è chiarissimo.

DOSI. L'emendamento proposto dal relatore e sostenuto dal collega Rapelli non può che avere la nostra approvazione. Ci sono stati abusi che devono essere eliminati.

Quello che non mi pare meritevole di approvazione, perché sproporzionato alla responsabilità del giornale, è il sequestro del giornale stesso. Se un giornale dovesse es-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

sere sequestrato per avere omissso un riferimento, ci sarebbe una enorme sproporzione tra la colpa e la sanzione. Quindi io consentirei all'emendamento senza la sanzione.

ZERBI. Se manca la sanzione, come possiamo far rispettare la norma? Si pensi che con un elenco fatto in frode alle norme si possono rovinare delle persone!

ALESSANDRINI, *Relatore*. Si potrebbe stabilire una sanzione pecuniaria per il tipografo o per il responsabile.

FAILLA. Ma possiamo con questa legge modificare la legge sulla stampa?

DI PRISCO. Anche a noi pare opportuno il disegno di legge che viene presentato: soltanto ci preoccupiamo della duplice copia che deve essere inviata dal pubblico ufficiale al presidente del tribunale, il quale poi deve ritrasmetterne una alla Camera di commercio. Il pubblico ufficiale potrebbe trasmettere una copia direttamente alla Camera di commercio.

ALESSANDRINI, *Relatore*. I pubblici ufficiali sono più di uno. È il presidente del tribunale che dispone l'elenco generale.

DI PRISCO. Questa disposizione esplicita, per cui il presidente del tribunale entro il giorno successivo a quello della ricezione deve inviare l'elenco alla camera di commercio, può costituire una difficoltà nei giorni di molto lavoro della posta. Il termine potrebbe non essere rispettato e la disposizione resterebbe nel vago. D'altra parte, non essendoci una sanzione per l'ipotesi del ritardo nell'invio, finirà per verificarsi una certa discrezionalità per la trasmissione alla camera di commercio.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Qui si parla del giorno successivo alla ricezione, e ci sono otto giorni di tempo, dal 7 al 15 e dal 22 al 30 per la trasmissione dal tribunale alla Camera di commercio nonché per la pubblicazione. Mi pare che siano più che sufficienti.

BONINO. Vorrei domandare che significato ha l'articolo 4. Vi si dice che devono essere inviati anche gli elenchi delle tratte non accettate, ma che questi non devono essere portati a cognizione del pubblico. Ciò non ha nessun significato.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Ci sono dei commercianti che emettono delle tratte con la scritta « Tratta autorizzata », e peggio « con spese », soltanto perché in fattura o nella copia di commissione è inserita la dicitura. « Pagamento a mezzo tratta autorizzata ». Queste tratte vengono messe in circolazione con la richiesta di protesto. Per il pubblico ufficiale hanno talvolta l'aspetto formale di cambiale

ed egli eleva il protesto comprendendolo fra quelli delle cambiali vere e proprie. Spesso sulla tratta viene scritto dal traente: « Tratta accettata con lettera ». Messa in circolazione munita della formula « con spese », il pubblico ufficiale eleva il protesto. Ora tutti questi protesti non devono essere resi pubblici, perché non si tratta di cambiali vere e proprie.

BONINO. Allora è perfettamente inutile che venga fatto l'elenco e mandato al tribunale.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Si fa l'elenco perché, attraverso una tratta non accettata, anche se non è cambiale propriamente detta, il giudice che in un secondo tempo dovesse dichiarare il fallimento di una ditta, potrebbe avere una prova cronologica della insolvenza del debitore. Attraverso l'accertamento di un certo numero di tratte protestate, si viene a stabilire la data dello stato di insolvenza di un debitore.

Per di più c'è una ragione statistica. Gli uffici provinciali di statistica, inseriti nelle Camere di commercio, rilevano quanti di questi mezzi di pagamento e per quali importi vengono rifiutati.

Il fatto che si elevino dei protesti per tratte non accettate, è un fatto ormai accertato e c'è molta gente che deve dolersi della pubblicazione di queste notizie. Talvolta sono inclusi negli elenchi di certi bollettini taluni protesti che nel bollettino successivo trovano chiarimento nella precisazione che il protesto non si riferiva a cambiale ma a tratta non autorizzata.

ZERBI. Desidero insistere su quanto ha segnalato il relatore e sulle osservazioni dell'onorevole Rapelli. Dobbiamo preoccuparci di difendere non soltanto i trattari per queste tratte non autorizzate o autorizzate nella forma che si è detto, ma anche di difendere in generale il commercio. Io mi preoccupo perciò non solo della pubblicazione dell'elenco, ma anche della necessità che vi sia indicato il nome del traente. È infatti di estremo interesse che specialmente le camere di commercio principali possano avere dal tribunale della loro circoscrizione e possibilmente da tutti i tribunali d'Italia questi elenchi riservati per fare una riclassificazione per ditte di coloro che abusano nell'emissione di tratte, giacché questo abuso è uno di quelli che maggiormente turbano il commercio. Non basta conoscere la mancata accettazione, ma anche coloro che hanno fatto protestare delle tratte non accettate.

Quindi, salvo una maggiore perfezione della forma, nell'articolo 4 aggiungerei, sia al primo che al secondo comma, le parole:

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

« L'elenco dei protesti cambiari per mancata accettazione, con l'indicazione sia del trattario che del traente ».

Ciò, ripeto, è essenziale allo scopo di consentire alle Camere di commercio quella rilevazione e riclassificazione statistica per ditte e settori merceologici, che a parer mio è di estrema importanza.

Mi auguro che le camere di commercio di loro iniziativa facciano queste rilevazioni e tengano aperto al pubblico uno schedario della correttezza commerciale. Per la formulazione della norma mi affido al relatore.

FALETTI. Io inserirei nella legge tutti e due gli emendamenti alternativi proposti dal relatore; cioè all'articolo 1 direi: « provvedono soltanto le Camere di commercio », e alla fine dell'articolo collocherei il comma aggiuntivo, compresa la sanzione, che non ritengo sproporzionata alla colpa, dato che le conseguenze derivanti dalla inesatta pubblicazione sono gravissime.

LOMBARDI RUGGERO. Per quanto riguarda la sanzione, credo che la proposta del relatore sia assolutamente insufficiente e quindi inutile. Penso invece che, stabilendo il semplice divieto, la persona che avrà subito un danno per una pubblicazione inesatta, sarà meglio tutelata nel suo diritto al risarcimento del danno.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Per le ragioni esposte dal collega relatore, non ho nulla da aggiungere. Quanto agli emendamenti, sono d'accordo con l'emendamento presentato dal relatore, ma vorrei pregarlo di eliminare la sanzione, poiché ritengo che sia inopportuna. Sono d'accordo con la proposta del collega Faletti di includere nel primo comma del primo articolo, dopo la parola « provvedono », l'altra: « soltanto ». Sono d'accordo anche col collega Zerbi.

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'emendamento proposto dal collega Zerbi contrasta con le ultime due righe del penultimo comma dell'articolo 4, il quale dice: « Di esso la cancelleria non può dare visione ad alcuno ». Questa formula significa che dell'elenco non si può dare visione neppure alla Camera di commercio, e che esso è riservato unicamente alla giustizia e alla statistica.

Vogliamo che la disposizione rimanga così circoscritta o che la Camera di commercio possa prendere visione dell'elenco? Questa seconda soluzione significherebbe far trapelare qualche notizia.

ZERBI. Ovviamente la mia proposta, che ha avuto il consenso di vari colleghi,

implica che il divieto contenuto alla fine del penultimo comma sia soppresso. Noi vogliamo affermare l'opportunità di uno schedario tenuto dalle Camere di commercio a disposizione del pubblico per la correttezza commerciale, che è una cosa essenziale. Questo schedario non deve evidentemente essere oggetto di pubblicazione da parte di estranei, ma le Camere di commercio devono poterne dare visione. Bisogna perciò sopprimere il divieto sancito alla fine del penultimo comma. Così sarà consentito in via di fatto, senza provvedimenti legislativi, alle Camere di commercio di reperire tutto questo materiale e fare quelle rilevazioni statistiche opportune sia per porre in evidenza coloro che rifiutano le tratte, sia coloro che abusano nella emissione di tratte.

Le banche fanno già questi rilievi statistici ma limitatamente alla loro clientela. Esse stesse si trovano nella necessità di avere uno strumento di carattere più generale, come avrebbero la necessità di sapere i fidi concessi alla loro clientela anche da altre banche.

Quindi faccio proposta formale perché venga soppresso l'ultimo periodo del penultimo comma dell'articolo 4 e venga inserito un emendamento per affermare l'opportunità di una generale rilevazione da parte delle Camere di commercio. È ovvio che non si tratta di prendere dei dati per il gusto storico; queste rilevazioni serviranno nell'ambito di due o tre anni e le camere di commercio penseranno periodicamente ad eliminarle.

PRESIDENTE. Allora bisogna stabilire anche un divieto di pubblicazione, altrimenti, se degli elenchi può essere presa visione dai privati, dei medesimi si può dare anche pubblicazione.

ZERBI. Io sono d'accordo con l'amico onorevole Rapelli che questo problema della correttezza commerciale è fondamentale. Quindi dobbiamo predisporre i mezzi per cui le Camere di commercio, secondo il loro estro statistico, costruiscano questo strumento di controllo.

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'emendamento può essere accettato, anche lasciando l'ultima parte del penultimo comma, in quanto l'ultimo comma corregge un po' l'esclusione assoluta di comunicazione degli elenchi. Infatti dice questo comma: « L'altro esemplare è trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, all'Ufficio provinciale di statistica ».

PRESIDENTE. Ma allora manca lo scopo che si vorrebbe raggiungere.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

ZERBI. Si potrebbe sostituire la dizione « Di esso la cancelleria non può dare visione ad alcuno », con l'altra: « Di esso la cancelleria non può dare visione ad altri che alla Camera di commercio ».

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 1 è detto che qualsiasi pubblicazione privata deve riferirsi soltanto alla pubblicazione ufficiale, e poiché le notizie previste nell'articolo 4 sono escluse dalla pubblicazione contemplata nell'articolo 1, possiamo togliere la norma: « Di esso la cancelleria non può dare visione ad alcuno ».

ZERBI. Ne può dare visione solo alle Camere di commercio.

PRESIDENTE. Ma allora lo scopo illustrato dall'onorevole Rapelli e da lei stesso, che ciascuno cioè possa vedere se un individuo ha rifiutato cinque, sei o sette tratte, non si raggiunge più.

BONINO. Con questo sistema si vede soltanto chi non ha accettato le tratte, ma non si vede chi le ha emesse indebitamente.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Possiamo dire: « Di esso la cancelleria può dare visione soltanto alla Camera di commercio ».

ZERBI. Mi pare che tutti i colleghi convengano sulla opportunità di dare alle Camere di commercio un mezzo per fare un rivelazione sistematica sulla correttezza commerciale. Sono in dubbio se possiamo affidare questo grosso problema a una interpolazione di disposizioni fatta in modo affrettato.

Faccio perciò proposta formale perché la Commissione deferisca al relatore l'incarico di coordinare gli emendamenti intesi al fine rilevare sia i protesti cambiari veri e propri sia le tratte, con i nominativi tanto del trattario quanto del traente; e che questi secondi elenchi siano messi a disposizione delle Camere di commercio non solo della circoscrizione locale ma anche delle altre circoscrizioni, affinché possa essere curata una statistica generale nell'intento di allestire e mantenere uno schedario della correttezza commerciale. Il relatore potrebbe nella prossima riunione portare il testo da lui elaborato.

MARZOTTO. Approvo la proposta Zerbi, in quanto essa tende a mettere in grado tutte le ditte, anche quelle che non godono di una assistenza bancaria efficiente, di rendersi conto presso le Camere di commercio della correttezza commerciale.

FAILLA. Qui stiamo discutendo di un abuso che si è verificato e che si può ancora verificare, ma il disegno di legge non è contro l'abuso, ma contro la pubblicità. Sarebbe

quindi opportuno rivedere tutto il congegno di questo disegno di legge, per garantire che i dati statistici abbiano la dovuta pubblicità non solo per l'aspetto visto dai colleghi, ma anche per lo studio sull'andamento commerciale.

Credo perciò utile un rinvio della discussione, perché il relatore ci porti dei nuovi elementi.

ZERBI. Se estendiamo troppo il problema, rischiamo di entrare nella competenza della Commissione della Giustizia; mentre è bene che manteniamo ferma la nostra competenza.

ALESSANDRINI, *Relatore*. La nostra attenzione è rivolta, in questa sede, alla pubblicità dei protesti cambiari e non alla sostanza della legge che regola la cambiale; è materia, quest'ultima, non di nostra competenza. Se si entra nella materia specifica della cambiale, c'è molto da dire quando si pensi che fino a poco tempo addietro non si protestavano più gli assegni insoluti.

RAPELLI. È questo un grosso problema, e lo posso affermare per personale esperienza. In questo tempo di libertà democratica si sono verificati una infinità di abusi, perché si è ricorso a questo sistema per aggravare anche per scopi extra commerciali la situazione di una determinata azienda. Io sono convinto che bisogna stabilire nell'articolo 1 che soltanto le Camere di commercio possono pubblicare gli elenchi dei protesti. Per il resto, rimanga la libertà di stampa, perché evidentemente la libertà di stampa deve valere sul serio. Il guaio è questo: che quando si perseguono quelle famose agenzie che pubblicano bollettini infedeli, ci si trova poi di fronte a degli insolventi. Perciò è un grosso problema di morale commerciale.

Proprio di recente sono stato vittima, come presidente di un'azienda che dà lavoro a più di 500 operai, di una aggressione ignobile da parte di una agenzia giornalistica e mi dispiace di avere appreso che è finanziata dal Governo. Ma quando anche l'avessi perseguita in sede legale, il danno era già avvenuto, perché avevo avuto la minaccia di vedere tolto il fido da parte delle banche a seguito di questa pubblicazione ignobile.

Quindi è questione di moralità. Bisogna dare le maggiori garanzie. Noi, che abbiamo il titolo, come rappresentanti del paese, di essere i controllori di ogni forma di attività nazionale, dobbiamo intervenire.

PRESIDENTE. Mi pare che il dissenso si limiti all'articolo 4. Io proporrei di chiudere la discussione generale, di approvare l'arti-

 LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

colo primo con l'emendamento Rapelli e con il comma aggiuntivo del relatore, di approvare anche gli articoli 2 e 3 e di rinviare invece l'articolo 4 a una commissione composta dal relatore e dai deputati Faralli e Zerbi, perché essa trovi modo di conciliare le tesi qui sostenute.

LOMBARDI RUGGERO. C'è l'altra proposta di rinviare tutta la discussione alla prossima seduta.

FERRARIO CELESTINO. Sull'articolo 2 e, in parte, sul primo articolo, io non sono d'accordo. Sono d'accordo, quindi, per il rinvio.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione la proposta dell'onorevole Zerbi di rinviare il seguito della discussione, affidando al relatore il coordinamento dei diversi punti di vista che sono stati esposti.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1073, approvato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane ». (1073):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antonozzi, Bernieri, Biaggi, Bigiandi, Buttè, Calabrò, Candelli, Cappa Paolo, Cibotto, Colleoni, Di Prisco, Dosi, Failla, Faletti, Farini, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Foa, Franceschini Giorgio, Giolitti, Graziosi, Invernizzi, La Malfa, Lami, Larussa, Leccisi, Lombardi Ruggero, Marzotto, Pedini, Pezzi, Pigni, Rapelli, Sacchetti, Sammartino, Spadola, Tonetti, Veronesi, Volpe, Zerbi.

La seduta termina alle 11.30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI